

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 20931/106/11/2020 del 13.11.2020

Pos. n. 2

Assessorato Regionale dell'Energia  
e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 1

*(Rif. Nota 4 novembre 2020, n. 43314)*

**Oggetto:** *Applicabilità Legge n. 319/76 e L.R. n. 27/86.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la complessa problematica attinente agli scarichi delle pubbliche fognature provenienti da insediamenti civili o a questi assimilabili, come disciplinata, a livello regionale, dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in attuazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale, mentre per le pubbliche fognature di 1° categoria, che convogliano reflui di tipo civile, viene sancito il rispetto delle tabelle allegate alla medesima legge; per le pubbliche fognature di 2° categoria, caratterizzate da un refluo proveniente esclusivamente o in modo consistente da insediamenti produttivi o consorzi misti con i Comuni, si applicano i limiti di cui alla tabella "A" della richiamata legge n. 319/76, successivamente abrogata dall'art. 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

E' poi intervenuto, a livello statale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) che ha regolato interamente la materia, abrogando le disposizioni precedenti, tra le quali il citato decreto legislativo n. 152/99 e fornendo, nella fattispecie una

nuova classificazione degli “scarichi nelle pubbliche fognature”, distinguendo tra “acque reflue domestiche e acque reflue industriali”, ai sensi dell’art. 74.

Ai fini della ammissibilità alle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni di cui all’art. 101, comma 7, del Codice dell’Ambiente, del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 ed, a parere del Richiedente, della tabella 8 della legge regionale in questione, da coniugarsi con la tab. 1 dell’allegato A al citato D.P.R..

In tale contesto, secondo il disposto dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/06, nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, si applicano i valori limite della tabella 3 del medesimo decreto ovvero quelli stabiliti dalle regioni.

Ciò posto, codesta Amministrazione, nel rappresentare che le tabelle nn. 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale n. 27/86 rinviano, per la determinazione delle modalità di analisi e dei limiti dei parametri non menzionati nella medesima legge regionale, ai limiti sanciti dalla Tabella di cui alla legge n. 319/76, chiede di chiarire se l’avvenuta abrogazione della richiamata legge di regolazione comporti la non applicabilità dei relativi parametri come riportati nella allegata tabella.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all’Amministrazione attiva, nel dovere di quest’ultima di provvedere.

In un’ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all’interpretazione delle leggi di riferimento.

3. In relazione al quesito sottoposto all’esame si rileva quanto segue.

Come si è già avuto modo di sottolineare con il parere n. 188.00.11, reso da questo ufficio in relazione all’applicabilità in Sicilia del decreto legislativo n. 152/99, con la predetta riforma

legislativa, resa in attuazione delle direttive dell'Unione europea n. 91/271/CEE e 91/676/CEE e con la quale è stata disposta l'abrogazione della legge n. 319/76, è stato sancito che le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno l'obbligo di adeguare la propria legislazione al decreto medesimo, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

In quella occasione si è posto il problema di chiarire quale fosse, nelle more del predetto adeguamento, la normativa applicabile a fronte della sussistenza di una normativa regionale regionale pressoché organica.

Invero, rispetto alla legge n. 319/76 i nuovi limiti in concentrazione di riferimento sono stati indicati, traendoli quasi integralmente da quelli già previsti dalle norme preesistenti, mentre i limiti di quantità, di nuova introduzione, dovranno essere stabiliti dalle Regioni (art. 28 comma 2) tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili.

Proprio con riferimento ai valori limite di riferimento questo Ufficio è pertanto pervenuto alla conclusione che i valori previsti dalla disposizioni regionali potessero ritenersi applicabili, qualificandosi, per taluni aspetti, più restrittivi di quelli posti dalla normativa nazionale, purchè fossero stati in linea con le disposizioni comunitarie recepite.

Come è noto, il decreto legislativo n. 152/99 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 152/06, con il quale, ai sensi dell'art. 175, è stata ribadita l'abrogazione della legge n. 319/76.

Ai sensi dell'art. 101 del richiamato decreto, tutti gli scarichi devono rispettare i valore limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto; le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, possono definire valori-limite di emissione diversi, sia in concentrazione massima assimilabile, sia in quantità massima per unità di tempo, purché non siano meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5.

Secondo la disciplina di cui al predetto Allegato 5: *“Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane:*

- *se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1;*
- *se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio.*

*Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”.*

A fronte del presente quadro normativo non possono che rassegnarsi le seguenti considerazioni.

E' indubbio che la legge regionale n. 27/86 abbia rinviato, per i parametri non disciplinati, alle tabelle di cui alla legge n. 319/76.

Al fine di qualificare la natura del rinvio operato, appare doveroso rilevare come, in generale, la distinzione tra rinvio “*statico o dinamico*” si basa proprio sulla circostanza che la disposizione rinviante rimetta a diversa fonte normativa o unicamente ad una diversa ed ulteriore disposizione.

Il rinvio alla fonte ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta e' in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono (di qui la definizione di rinvio dinamico);

Il rinvio alla disposizione determina, invece, una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante, con la conseguenza che le modifiche o l'abrogazione della predetta norma, non hanno alcun effetto sulla legge regionale fino a quando il legislatore regionale non provveda con proprio atto legislativo.

Orbene, nella fattispecie in esame, se per un verso, si potrebbe ritenere plausibile definire il rinvio alla tabella di cui alla legge n. 319/76, quale rinvio statico, tale da comportare l'incorporazione dei limiti in essa indicati nella legge regionale *de qua*; è pur vero che tali valori sono stati oggetto di una doppia riforma, in ossequio alla riserva statale in materia di tutela dell'ambiente, a cui la Regione è chiamata ad uniformarsi con adeguato intervento legislativo.

Nelle more di tale intervento, solo nell'ipotesi in cui la comparazione tra i valore limiti di cui alla legge regionale - compresi quelli di cui alla tabella della legge n. 319/76 che si intendono trascritti - ed i valori di cui all'allegato 5 alla parte del decreto legislativo n. 152/06, comporti il rispetto della condizioni di cui al comma 2 dell'art. 101 del codice dell'ambiente (*le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi...*), possono ritenersi applicabili i parametri indicati a livello regionale come complessivamente considerati.

Al contrario, l'eventuale accertamento di una discrasia tra le disposizioni regionali e statali, non potrebbe che condurre all'applicazione diretta dei valori di cui al decreto legislativo n. 152/06.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

\*F.to Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

\*F.to Avv. Giovanni Bologna

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993.